



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI  
DGPEMAC

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Misure di contenimento dello sforzo di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 per le unità da pesca autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, inserite negli elenchi delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali e dei gamberi di profondità – Annualità 2025**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”, ed in particolare l'art. 98;

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

**VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

**VISTO** il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

**VISTO** il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

**VISTO** il decreto ministeriale n°16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

**VISTO** il decreto ministeriale del 16 febbraio 2017 recante “Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale.”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n.178, “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI  
DGPEMAC

norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74”;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) n. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2026/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025 che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;

**VISTI** in particolare gli allegati IV, V, VI e VII del predetto regolamento che stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci autorizzati a pescare stock demersali;

**VISTO** in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a) del predetto Regolamento che prevede “*se il peschereccio rimuove le reti gemelle a divergenti (OTT), uno Stato membro può aumentare del 24 % l'assegnazione di giorni di pesca; se il peschereccio attua tale misura prima del 1o maggio 2025, l'assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 35 %; se il numero totale dei pescherecci rappresenta più del 40 % della flotta dello Stato membro interessato, lo Stato membro può aumentare del 40 % l'assegnazione di giorni di pesca*”;

**VISTO** in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera e) del predetto Regolamento che prevede “*se il peschereccio è soggetto a un periodo di chiusura che vieta ai pescherecci da traino di praticare*



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI  
DGPEMAC

*attività di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM per almeno quattro settimane consecutive tra maggio e ottobre, uno Stato membro può aumentare del 15 % l'assegnazione di giorni di pesca”;*

**VISTO** in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera h) del predetto Regolamento che prevede “*se il peschereccio è soggetto a una zona di chiusura temporanea che consenta la riduzione delle catture di riproduttori di nasello di almeno il 20 %, uno Stato membro può aumentare del 13 % l'assegnazione di giorni di pesca;*

**VISTO** in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera i) del predetto Regolamento che prevede “*se il peschereccio è soggetto a una zona di chiusura temporanea che consenta la riduzione delle catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o delle catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %, uno Stato membro può aumentare del 3 % l'assegnazione di giorni di pesca;*

**VISTO** in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera j) del predetto Regolamento che prevede “*se il peschereccio è soggetto a una chiusura permanente dell'attività di pesca con pescherecci da traino a una profondità inferiore a 800 m, uno Stato membro può aumentare del 3 % l'assegnazione di giorni di pesca;*

**VISTO** il decreto direttoriale n. 209093 del 10 maggio 2024 recante “Piani di Gestione Nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale); GSA 10 (Mare Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-settentrionale - Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale) individuazione delle percentuali di riduzione annua dello sforzo di pesca”;

**VISTA** la raccomandazione CGPM /43/2019/5 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

**VISTA** la raccomandazione CGPM/44/2021/20 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

**VISTA** la raccomandazione CGPM/47/2024/4 relativa a un regime di pesca a lungo termine e alla fissazione di un limite di cattura per il 2025 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

**VISTA** la raccomandazione CGPM/47/2024/5 sull'attuazione di un regime di sforzo di pesca per i principali stock di demersali nel Mare Adriatico GSA 17 e 18 per l'anno 2025;

**VISTA** la raccomandazione CGPM/45/2022/4 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5;

**VISTA** la raccomandazione CGPM/45/2022/5 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gamberi rossi giganti e gamberi rossi e blu nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), che abroga le Raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6;



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI  
DGPEMAC

**VISTA** la raccomandazione CGPM/45/2022/6 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso gigante e di gambero blu e rosso nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4;

**VISTA** la raccomandazione CGPM/45/2022/7 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della pesca con reti a strascico mirata al gambero rosso gigante e al gambero blu e rosso nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27), che abroga la Raccomandazione CGPM/42/2018/3;

**VISTO** il decreto 21 gennaio 2009 recante “Disciplina sull’uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità di pesca professionali”

**VISTO** il decreto direttoriale n.166067 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l’impiego di attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);

**VISTO** il decreto direttoriale n. 166105 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15 e 16);

**VISTO** il decreto direttoriale n. 166119 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Adriatico (GSA 17 e 18);

**VISTO** il decreto direttoriale n. 166007 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19-20 e 21);

**VISTO** il decreto direttoriale n. 166047 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);

**VISTO** il decreto direttoriale n. 166109 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);

**VISTO** il decreto direttoriale n. 166021 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21);

**VISTO** il decreto direttoriale n. 166290 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27);

**VISTO** il decreto ministeriale n. 9260946 del 22 ottobre 2020 del recante “Rimodulazione delle possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale”;

**VISTO** il decreto direttoriale n.9045689 del 6 agosto 2020 recante “Attuazione dell’art.6, comma 1 del D.M. n°13128 del 31.12.2019 - Individuazione delle zone vietate alla pesca professionale



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI  
DGPEMAC

esercitata con gli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “sfogliara rapido”, “reti gemelle a divergenti”, “reti da traino pelagiche a coppia”, “reti da traino pelagiche a divergenti” e “draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) nelle GSA 9, 10 e 11 ai sensi dell’art.11 comma 2 del Reg.(UE) n°1022/2019”;

**VISTE** le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”;

**RITENUTO** necessario, in applicazione alla normativa sopra richiamata e sulla base dei dati inerenti lo sfruttamento delle risorse ittiche, attuare un periodo d’interruzione temporanea obbligatoria delle flotte autorizzate alla pesca delle specie demersali, mediante l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti;

**VISTO** il decreto ministeriale n.124436 del 18 marzo 2025 recante “Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l’utilizzo di attrezzi trainati “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)” – Annualità 2025”;

**CONSIDERATO** che all’articolo 2, comma 1 del richiamato decreto n.124436 del 18 marzo 2025 è stabilito il numero di giornate totali di attività di pesca attribuibili alle intere flotte autorizzate in licenza all’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, in funzione della GSA nel cui ambito ricade l’ufficio d’iscrizione e/o l’operatività, nonché della classe di lunghezza fuori tutto (LFT) di appartenenza, effettuabili nell’anno 2025;

**CONSIDERATO** in particolare che, ai sensi di quanto previsto al comma 4, del citato articolo 2, l’Amministrazione ha proceduto alla verifica del consumo dei plafond a disposizione dei vari segmenti di flotta al fine di scongiurare il superamento dei limiti previsti;

**TENUTO CONTO** che dalla verifica è emerso il superamento dell’80% delle giornate di pesca assegnate sia per la cattura delle specie demersali che per la cattura dei gamberi di profondità;

**RITENUTO**, pertanto necessario, in attuazione a quanto previsto all’articolo 8, comma 6 del richiamato decreto n.124436 del 18 marzo 2025, emanare ulteriori misure di contenimento dello sforzo di pesca

**SENTITE** le associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali di settore

**DECRETA**

**Articolo 1**

*(Misure di contenimento dello sforzo di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11)*

1. Per l’anno 2025, a partire dal 18 agosto e fino al 31 dicembre per le unità da pesca autorizzate in licenza all’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, inserite nell’elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali nelle GSA 8, 9, 10 e 11 l’esercizio dell’attività di pesca è consentito per un massimo di 4 giornate



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI  
DGPEMAC

lavorative su base settimanale.

2. Per l'anno 2025, a partire dal 18 agosto e fino al 31 dicembre per le unità da pesca autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, inserite nell'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*, Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*) nelle GSA 8, 9, 10 e 11 l'esercizio dell'attività di pesca è consentito per un massimo di 4 giornate lavorative su base settimanale.
3. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 1 e 2, al fine di contenere ulteriormente lo sforzo di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11, le suddette unità devono rientrare presso il porto di iscrizione e/o al porto di base operativa entro la mezzanotte (ore 24:00) del quarto giorno di attività di pesca consentita su base settimanale.
4. Per l'anno 2025, a partire dal 18 agosto e fino al 31 dicembre la deroga prevista al comma 7, dell'articolo 6 del decreto ministeriale n.124436 del 18 marzo 2025 non si applica alle unità da pesca di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Al fine di scongiurare il rischio di superamento di uno o più massimali previsti all'art.2 del decreto ministeriale n.124436 del 18 marzo 2025, l'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare ulteriormente ovvero di implementare le misure di contenimento dello sforzo di pesca.

Resta invariato tutto quanto altro previsto dal decreto ministeriale n.124436 del 18 marzo 2025.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e divulgato mediante affissione nell'albo delle Capitanerie di porto.

Il Direttore generale  
Francesco Saverio Abate  
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Il Dirigente Pemac III  
Dr. Roberto Nepomuceno